

L'amministrazione è dotata di un sistema informativo che consente l'invio automatico dei provvedimenti amministrativi all'Ufficio di bilancio, ove i dati vengono utilizzati per l'emissione dei mandati di pagamento, ma non è dotata di un sistema informativo collegato al sistema della contabilità, che permetta l'automatismo nelle procedure di liquidazione. Si fanno rilevare i dubbi, peraltro già evidenziati nella relazione della Corte per il 2007, circa l'efficienza di un controllo di regolarità contabile basato sull'inserimento manuale dei dati attribuito alla competenza della stessa struttura già affidataria delle numerose funzioni previste dalla legge regionale n. 10/1991, tra le quali, anche, l'effettuazione delle analisi economiche e del controllo della gestione della spesa.

Per quanto concerne il servizio di Tesoreria, disciplinato dall'art. 62 della legge di contabilità regionale, deve essere evidenziato che, a far data dal 1° gennaio 2006, è stato affidato alla Banca di Trento e di Bolzano per un periodo di cinque anni, in forza di apposita convenzione.

1.4. Raffronto con i precedenti esercizi

Entrate		2006	2007	2008	Variazioni	
					2006/07	2007/08
Previsioni definitive (D)	RS	412.130.134	520.714.057	575.289.200	26,35%	10,48%
	CP	319.721.000	332.808.000	348.308.000	4,09%	4,66%
Accertamenti finali (A)	RS	406.727.454	510.626.319	541.401.079	25,55%	6,03%
	CP	500.086.475	378.368.979	394.104.813	-24,34%	4,16%
Percentuale di A su D	RS	98,69%	98,06%	94,11%		
	CP	156,41%	113,69%	113,15%		
Riscossioni (S)	RS	111.325.555	105.486.616	133.478.088	-5,24%	26,54%
	CP	274.774.317	208.219.482	215.166.733	-24,22%	3,34%
Percentuale di S su D	RS	27,01%	20,26%	23,20%		
	CP	85,94%	62,56%	61,77%		
Residui al 31/12 (RS)	RS	295.401.900	405.139.703	407.922.990	37,15%	0,69%
	CP	225.312.157	170.149.497	178.938.079	-24,48%	5,17%
Percentuale di RS su D	RS	71,68%	77,80%	70,91%		
	CP	70,47%	51,13%	51,37%		

Spese		2006	2007	2008	Variazioni	
					2006/07	2007/08
Stanziam. definitivi (D)	RS	98.158.948	113.830.214	142.720.142	15,97%	25,38%
	CP	435.297.000	421.307.000	447.106.000	-3,21%	6,12%
Impegni (I)	RS	87.322.155	91.769.802	66.265.423	5,09%	-27,79%
	CP	408.589.220	375.912.220	378.021.784	-8,00%	0,56%
Percentuale di I su D	RS	88,96%	80,62%	46,43%		
	CP	93,86%	89,23%	84,55%		
Pagamenti (P)	RS	61.667.041	14.135.547	14.206.902	-77,08%	0,50%
	CP	320.414.220	310.826.333	340.559.824	-2,99%	9,57%
Percentuale di P su D	RS	62,82%	12,42%	9,95%		
	CP	73,61%	73,78%	76,17%		
Economie (E)	RS	10.836.793	22.060.411	76.454.719	103,57%	246,57%
	CP	26.707.780	45.394.779	69.084.214	69,97%	52,19%
Percentuale di E su D	RS	11,04%	19,38%	53,57%		
	CP	6,14%	10,77%	15,45%		
Residui (RS)	RS	25.655.113	77.634.255	52.058.521	202,61%	-32,94%
	CP	88.175.101	65.085.887	37.461.960	-26,19%	-42,44%
Percentuale di RS su D	RS	26,14%	68,20%	36,48%		
	CP	20,26%	15,45%	8,38%		

Confrontando la gestione delle entrate relativa all'esercizio 2008 con quella degli esercizi precedenti, si può evidenziare che, a fronte di previsioni definitive di competenza passate da euro 319.721.000,00 nel 2006 ad euro 332.808.000,00 nel 2007, attestandosi per l'esercizio considerato ad euro 348.308.000,00, gli accertamenti di competenza, che erano pari ad euro 500.086.474,57 nel 2006 e ad euro 378.368.979,56 nel 2007, sono aumentati di euro 15.753.833,43 e si sono assestati per

l'esercizio considerato ad euro 394.104.812,99; per quanto concerne, poi, le riscossioni in conto competenza si è passati da euro 274.774.317,47 nel 2006 ad euro 208.219.482,51 nel 2007 attestandosi ad euro 215.166.733,83 nel 2008, mostrando un aumento, rispetto al 2007, di euro 6.947.251,32.

Per quanto concerne i residui attivi, formati nell'esercizio di competenza, che per il 2007 ammontavano a euro 170.149.497,05, sono aumentati a euro 178.938.079,16 e sono aumentati altresì per un importo di euro 2.783.287,27 i residui degli esercizi precedenti che si sono assestati a euro 407.922.990,27.

Nel dettaglio, riguardo alle gestioni considerate con riferimento al conto delle entrate, debesi osservare che sono aumentate le entrate tributarie – Tit. I – le previsioni sono passate da euro 317.500.000,00 ad euro 322.500.000,00, con una differenza in positivo di euro 5.000.000,00. Gli accertamenti, che nell'esercizio 2007 ammontavano ad euro 361.035.377,11 sono aumentati di euro 15.757.042,93 assommando nel 2008 ad euro 376.792.420,04. Infine, le relative riscossioni sono aumentate passando da euro 191.373.615,02 ad euro 198.440.986,54. Per quanto riguarda le entrate extratributarie – Tit. II – si osserva un aumento nelle previsioni, che sono passate da euro 15.308.000,00 nel 2007 ad euro 25.808.000,00 nel 2008, registrando un incremento pari ad euro 10.500.000,00, e una invarianza negli accertamenti, passati da euro 17.332.931,06 ad euro 17.312.392,95 e nelle riscossioni, passate da euro 17.332.388,98 ad euro 17.213.842,64.

Confrontando la gestione della spesa relativa all'esercizio 2007 con quella dell'esercizio considerato, si può notare un aumento sia negli stanziamenti, passati da euro 421.307.000,00 ad euro 447.106.000,00, sia negli impegni di spesa, passati da euro 375.912.220,98 ad euro 378.021.784,99 ed, infine, anche con riferimento ai pagamenti passati da euro 310.826.333,22 ad euro 340.559.824,17. In particolare, con riferimento alla classificazione economica del conto di spesa, si registra una diminuzione delle somme impegnate in parte corrente, passate da euro 281.678.220,97 ad euro 257.529.804,99, mentre si registra un aumento negli impegni in conto capitale, passati da euro 94.234.000,00 ad euro 120.491.980,00; per quanto concerne i pagamenti occorre evidenziare che quelli per spese correnti sono leggermente diminuiti, passando da euro 234.423.249,46 ad euro 233.575.429,96, mentre sono aumentati da euro 76.403.083,76 ad euro 106.984.394,21 quelli in conto capitale. I residui passivi di competenza che erano pari ad euro 65.085.887,75 hanno fatto registrare un decremento di euro 27.623.926,93, risultando pari ad euro 37.461.960,82.

2. Profili normativi.

2.1. Attività legislativa regionale.

Per quanto concerne la produzione normativa afferente l'anno 2008, sono stati emanati dieci provvedimenti legislativi di seguito elencati, tre dei quali a carattere finanziario.

Le leggi regionali 22 febbraio 2008 n. 1 e 19 settembre 2008 n. 6 e 7, hanno provveduto rispettivamente a modificare la denominazione a tre Comuni, due siti nella Provincia autonoma di Trento e uno nella Provincia autonoma di Bolzano.

La legge regionale 22 febbraio 2008 n. 2 concerne le “*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”. Le modifiche più rilevanti hanno riguardato: la certificazione e dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale della Provincia autonoma di Bolzano (riferimento legge regionale n. 3/1994 e ss.mm. “*Elezione diretta del sindaco e modifiche del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1992, n. 1*”); l'incompatibilità di carica a Consigliere comunale di persona che sia amministratore o dipendente con potere di rappresentanza in organizzazioni con una partecipazione del Comune di almeno il 20 per cento (riferimento legge regionale n. 5/1956 e ss.mm. “*Composizione ed elezione degli organi delle*

amministrazioni comunali”). La predetta legge ha inoltre previsto il voto domiciliare agli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e ha chiarito in merito alla non candidatura di consigliere circoscrizionale alla carica di consigliere comunale.

La legge 23 maggio 2008 n. 3 contiene le “*Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale*”. Le variazioni apportate riguardano principalmente: la legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 “*Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici*”; la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 “*Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*”; la legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 “*Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe*” e, infine, la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*”. Gli articoli più rilevanti riguardano: l'art. 1 che prevede la riduzione del contributo dell'onere a carico della Regione che può essere concesso in caso di riscatto del lavoro prestato all'estero e l'obbligo di contribuzione unicamente al soggetto espatriato e non più anche al coniuge ed ai figli; l'art. 2 apporta modifiche di carattere tecnico alla legge a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; l'art. 3 introduce un'integrazione al trattamento minimo ai titolari di pensione per le persone casalinghe e stabilisce i requisiti per averne diritto; l'art. 4 apporta modifiche varie alla legge concernente il Pacchetto famiglia e previdenza sociale e prevede un sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo.

La legge 30 giugno 2008 n. 4 prevede la “*Modifica la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernenti Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1005, n. 2 - Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*”. Trattasi di modifiche all'assegno vitalizio per i consiglieri eletti fino alla XIII legislatura compresa e al trattamento indennitario per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature.

La legge 9 luglio 2008 n. 5, relativa alla “*Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi*” prevede l'innovazione dell'intera disciplina sugli enti cooperativi. La legge sostituisce integralmente quanto contenuto nelle leggi regionali del 29 gennaio 1954, n. 7 “*Vigilanza sulle Cooperative*” e dell'11 febbraio 1955, n. 3 “*Vigilanza sulle Cooperative di credito*” e parzialmente quanto previsto dalle leggi regionali 28 luglio 1988, n. 15 “*Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi*” e 22 ottobre 1988, n. 24 “*Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale*”. La legge dispone in materia di vigilanza su società cooperative, consorzi in forma societaria di società cooperative, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso e società cooperative europee. L'attività amministrativa derivante dalla legge è delegata alle Province competenti per territorio. L'organismo preposto alla vigilanza è l'autorità di revisione, che ha il compito di verificare l'osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi, ed è competenza di ciascuna Provincia regolamentare in merito all'organizzazione ed al funzionamento della propria struttura amministrativa istituendo un ufficio preposto a tale attività. E' istituita una Commissione regionale per gli enti cooperativi alla quale, tra l'altro, spetta la competenza di formulare pareri su leggi e regolamenti riguardanti gli enti cooperativi ed il riconoscimento delle associazioni di rappresentanza. La legge disciplina inoltre in merito ai compiti e ai requisiti delle associazioni di rappresentanza che si occupano di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo dei propri aderenti; tali associazioni svolgono anche il controllo contabile sugli enti associati previo riconoscimento dei requisiti da parte della Provincia. È prevista l'istituzione del registro provinciale degli enti cooperativi. Il titolo IV della legge si occupa di revisione contabile a cui ogni ente cooperativo è sottoposto in modo ordinario o straordinario; i revisori contabili, che devono possedere i requisiti di professionalità e di indipendenza, devono essere iscritti in apposito elenco. Infine la legge si occupa di provvedimenti amministrativi, di gestione commissariale e di scioglimento coatto in caso di irregolarità e dell'istituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La legge regionale 19 settembre 2008 n. 8, concerne “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*”.

Le leggi regionale 29 settembre 2008 n. 9 e n. 10, approvano, rispettivamente, il “*Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio triennale 2009-2011*” e il “*Rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2007*”

2.2. Attività di produzione regolamentare.

Sono stati adottati, con decreto del Presidente della Regione, dodici provvedimenti a carattere regolamentare², dei quali due di approvazione di Testi unici di disposizioni legislative regionali e sette di modifica ed integrazione a regolamenti già esistenti.

I rimanenti regolamenti riguardano:

Il regolamento 1 aprile 2008, n. 1/L disciplina le modalità di pubblicità e diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale mediante la loro pubblicazione sul sito Internet istituzionale e all’albo dei provvedimenti. Il provvedimento dispone inoltre relativamente ai limiti alla diffusione e alla pubblicazione di tali atti ed infine abroga il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 10/L.

Il regolamento 4 giugno 2008, n. 3/L è stato adottato dopo le modifiche di alcune leggi regionali in materia di previdenza previdenziale integrativa e sul “pacchetto famiglia” avvenute con legge regionale n. 8/2008. Il provvedimento, dopo aver precisato il significato del termine ‘titolare di

² D.P.Reg. 1 aprile 2008 n. 1/L – Nuovo regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e all’albo dei provvedimenti.

D.P.Reg. 1 aprile 2008 n. 2/L – Emanazione del regolamento concernente “Modifiche del D.P.Reg. 8 settembre 2004 n. 5/L (Regolamento per la valutazione dei titoli nei concorsi, per titoli ed esami, per la copertura delle sedi segretariali di quarta classe ex art. 3, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2, come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1).

D.P.Reg. 4 giugno 2008 n. 3/L – Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”.

D.P.Reg. 18 giugno 2008 n. 4/L – Modifica del nuovo regolamento di esecuzione delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7, e 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.Reg. 28 luglio 2003, n. 12/L.

D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L – Modifiche al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 6/L – Integrazione del regolamento per la determinazione dei criteri per la valutazione di titoli, del programma d’esame e della votazione minima richiesta per il superamento dei concorsi e delle selezioni per l’accesso ai diversi profili professionali emanato con DPGR 4 marzo 1999, N. 2/L e modificato con D.P.Reg. 5 maggio 2005, n. 7/L.

D.P.Reg. 22 luglio 2008 n. 7/L – Modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) approvato con D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L.

D.P.Reg. 1 agosto 2008 n. 8/L – Modifica dell’art. 23 del regolamento di esecuzione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, recante “Informatizzazione del Libro fondiario” emanato con D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L.

D.P.Reg. 8 ottobre 2008 n. 9/L – Emanazione del testo coordinato delle disposizioni delle leggi regionali 9 dicembre 1976, n. 14, 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7, 28 febbraio 1993, n. 3, 27 novembre 1993, n. 19, 27 febbraio 1997, n. 3 e 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, con le disposizioni contenute nelle leggi regionali 23 maggio 2008, n. 3 e 19 settembre 2008, n. 8.

D.P.Reg. 8 ottobre 2008, n. 10/L – Ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2007, n. 12/L.

D.P.Reg. 16 dicembre 2008, n. 11/L - Approvazione del regolamento attuativo della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, in materia di disciplina della vigilanza degli enti cooperativi.

D.P.Reg. 16 dicembre 2008, n. 12/L – Modifiche all’art. 28 del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L.

pensione diretta', aver chiarito relativamente al numero degli anni di residenza nella Regione per avere diritto ai benefici previsti della normativa e aver disposto puntualmente su cosa si intende per periodi di astensione dal lavoro, ha regolamentato, in merito alla copertura previdenziale dei periodi di astensione dal lavoro, o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, del genitore che si dedica alla cura e all'educazione dei figli e dei soggetti agli stessi equiparati o del soggetto che si occupa di assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti. Il provvedimento regola inoltre relativamente ai requisiti per la concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare (art. 4), agli interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo (art. 5), alle provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero (art. 6), agli interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe (art. 7), al trattamento di fine rapporto ai fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione da parte di dipendenti statali delle pubbliche amministrazioni locali nonché delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale (art. 8).

Il regolamento 16 dicembre 2008, n. 11/L è attuativo della legge regionale n. 5/2008 e riguarda la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi. Il testo dispone: sulla modalità di tenuta e di gestione del registro provinciale degli enti cooperativi che compete alle strutture amministrative della Provincia Autonoma territorialmente competente (art. 2); relativamente agli obblighi degli enti cooperativi riguardo al trasferimento della loro sede legale (art. 3); sulla struttura del Registro che è suddiviso in Sezioni e in Categorie (art. 4); riguardo all'iscrizione nel registro di particolari categorie di enti cooperative quali quelli che svolgono attività agrarie e le società di mutuo soccorso (art. 4); detta disposizioni relativamente ai requisiti per il superamento dell'esame del Revisore cooperativo (art. 6) ed infine dispone in merito alla revisione legale dei conti, alla modalità di diritto di accesso agli atti ed ai documenti relativi alla vigilanza, alla collaborazione tra la struttura amministrativa e l'associazione di rappresentanza ed alle sanzioni amministrative.

Va rilevato che i regolamenti regionali emanati nel corso dell'anno 2008 non sono stati inviati alla Sezione di controllo di Trento per essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 7 del DPR n. 305/1988 e s.m.i., che risulta tuttora vigente nella forma più volte modificata, ed in forza del quale le Province Autonome di Trento e di Bolzano inviano gli analoghi provvedimenti al controllo della Sezione della Corte dei Conti competente. A tale riguardo si precisa che l'Amministrazione, in sede istruttoria, ha osservato che le modifiche apportate al Tit. V parte II della Costituzione dagli artt. 9 e 1° della Legge cost. n. 3/2001 avrebbero sostanzialmente reso non più applicabile il tipo di controllo preventivo esercitato dalla Corte, determinando la Regione a cessare l'invio degli atti regolamentari emanati.

La Corte dei Conti, pur consapevole della complessità del problema che attende una sua definizione in sede legislativa, fa rilevare che l'art. 7 del D.P.R. n. 305/1988 non è stato né espressamente né implicitamente abrogato in forza di provvedimenti legislativi previsti dall'art. 2, co. 4 lett. p) e q) della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante le "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; inoltre, l'art. 11, co.1, della medesima Legge n. 131/2003 dispone che "Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3". La clausola "aperta" dell'art. 10 L.Cost n. 3/2001 richiamata nell'ultima parte della disposizione del citato art. 11, co.1 ("Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"), evidenzia che sono direttamente applicabili solo quelle "parti" della Legge Costituzionale richiamata che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite dallo Statuto Speciale. Che si verta in quest'ultima ipotesi, come affermato dalla Regione in sede di istruttoria, è revocato in dubbio dal fatto che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno spontaneamente continuato ad osservare l'obbligo di invio dei regolamenti alla Sezione della Corte dei Conti

competente come previsto nella richiamata normativa di attuazione statutaria.

Ma, al di là delle divergenti interpretazioni normative che si ritenga di accogliere, decisivo in materia appare a questa Corte quel principio, basilare nel nostro ordinamento e più volte affermato dalla stessa Corte Costituzionale, secondo il quale, come è da ritenersi implicitamente escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima (perché lesiva o maggiormente limitativa della propria autonomia e della propria sfera di attribuzioni e competenze) anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., così, a maggior ragione, deve ritenersi escluso che l'Ente Regione possa, tramite atti amministrativi di indirizzo o determinazioni unilaterali o comportamenti di fatto, esplicitare o presupporre l'inapplicabilità di un atto legislativo statale vigente, pur disponendo degli strumenti ordinamentali per contestarne la ritenuta illegittimità costituzionale.

3. Il patto di stabilità interno

3.1. Evoluzione legislativa in ambito regionale

L'introduzione della disciplina regolante il Patto di stabilità interno nel nostro ordinamento è derivata dalla necessità di coinvolgere le Amministrazioni locali nel processo di risanamento finanziario al quale il Governo centrale, con l'adesione ai trattati stipulati a livello comunitario, si era obbligato.

Nell'ambito di un sistema a finanza ancora essenzialmente derivata, infatti, l'eventuale sanzione prevista per il mancato rispetto degli impegni non avrebbe avuto alcun effetto deterrente se avesse colpito (solo) un soggetto diverso da quelli ai quali l'eventuale superamento dei limiti di spesa e il mancato rispetto degli equilibri di bilancio fosse effettivamente da imputarsi.

L'art. 28 della legge n. 448/1998, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto *de quo*, ha stabilito che le Regioni e gli Enti locali avrebbero dovuto ridurre il proprio disavanzo di bilancio nella misura di almeno 0,1 per cento del PIL stimato per il 1999 attraverso una serie di azioni individuate puntualmente dalla norma stessa.

In assenza di una misura del PIL locale, si è individuata a livello centrale l'entità della riduzione attesa e si è proceduto a suddividerla tra Regioni ed Enti locali attraverso un risparmio della spesa corrente.

In tal modo sono stati resi omogenei due concetti tra loro diversi, il disavanzo finanziario e la spesa corrente, riducendo la sfera discrezionale dell'ente (che si vede preclusa ogni decisione che, mantenendo fermo il livello delle spese, tendesse ad incrementare le entrate per raggiungere gli obiettivi del patto), e affermando implicitamente l'irrelevanza dell'equilibrio dei conti dei singoli Enti.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome l'art. 48, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 aveva previsto che le stesse concorressero al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione finanziaria, secondo i criteri e le procedure stabiliti d'intesa con il Governo Centrale, nell'ambito delle procedure previste nei rispettivi Statuti e relative norme di attuazione. A questa disposizione hanno fatto seguito altre norme, contenute in successive leggi finanziarie che ad essa rinviavano, fino all'entrata in vigore del D.L. n. 347/2001, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 che ha stabilito che le Autonomie speciali concordassero con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 29, comma 18, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha aggiunto la previsione di un intervento sostitutivo dello Stato, in assenza dell'accordo, al fine di procedere unilateralmente alla

determinazione dei flussi di cassa verso gli enti locali. Tale disposizione è stata oggetto di ricorso, proposto davanti alla Corte Costituzionale dalla Regione e dalle due Province di Trento e di Bolzano, conclusosi con la sentenza n. 353 del 2004 che ha dichiarato infondate le questioni sollevate per violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti, quale risultante dal Tit. VI dello Statuto Speciale e delle relative norme di attuazione.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, non può essere considerata in termini di violazione dell'autonomia riconosciuta alle Regioni a statuto speciale l'avvenuta attribuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del potere di determinazione dei flussi di cassa, sempre che questo sia esercitato in via transitoria ed entro i limiti tracciati dalla legge finanziaria e dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF). Tale attività ha connotazioni di natura eminentemente tecnica, in quanto legata a parametri oggettivi, e non politica ed, in quanto tale, è attribuibile anche ad un solo Ministro del Governo. A tal proposito, si evidenzia che tali accordi, peraltro, da privilegiare, a parere dello stesso Giudice delle leggi, come modalità di definizione dei limiti di spesa, sono, in effetti, intervenuti, con riferimento all'esercizio considerato ed ai precedenti esercizi a partire dal 2003.

Il comma 148 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha poi previsto che per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti ed in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli enti locali a livello nazionale.

Tale previsione è ribadita nell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), legge che pone nei commi da 656 a 672 dell'art. 1 i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione) che devono essere rispettati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel triennio 2007-2009, così come prescritto dal comma 655.

Ai sensi del già citato comma 660, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze delle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

Ai sensi del successivo comma 661, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, attraverso l'emanazione entro il 31 marzo 2007 (con le modalità stabilite dai rispettivi statuti) di specifiche norme di attuazione statutaria, che devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Inoltre, sempre per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino all'emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero delle economie e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

A decorrere dall'anno 2007 il comma 656 ha previsto l'avvio di una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

In attesa dei risultati della sperimentazione, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non poteva essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere

superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per concessione crediti.

Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed altresì le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute agli adempimenti formali previsti nel comma 666, art. 1 della legge finanziaria 2007.

Nel rispetto delle modalità previste dalla legge finanziaria 2007 ed, altresì, dalle precedenti disposizioni, la Regione, con nota n. 21/PRES del 29 gennaio 2007 e ai fini dell'accordo previsto all'art. 1, commi 660 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aveva trasmesso una proposta di accordo per il patto di stabilità interno 2007 finalizzata a definire il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009 e nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria statutariamente riconosciuti.

In particolare, la Regione aveva previsto che le spese finali per l'anno 2007, confrontate con i corrispondenti livelli di spesa fissati per l'anno 2005, registrassero una significativa riduzione sia per gli impegni che per i pagamenti, rispettivamente dell'1,83 per cento e del 14,42 per cento.

Ai fini della quantificazione dei predetti livelli di spesa la Regione aveva proposto di escludere dalle regole del patto di stabilità le spese destinate al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 0027005 del 1° marzo 2007, non comprendendo le motivazioni sottese alla predetta richiesta e non conoscendo la composizione analitica delle voci che si intendessero escludere, aveva ritenuto che tale impostazione non fosse coerente con quanto stabilito dalla normativa vigente, atteso che le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2007 indicavano come aggregato finanziario di riferimento il complesso delle spese finali al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti. Ogni ulteriore deroga, non essendo connessa alle prerogative statutarie della Regione, avrebbe costituito un'immotivata disparità di trattamento rispetto alle altre autonomie regionali. Peraltro, le disposizioni di cui al comma 661 della richiamata legge finanziaria erano da ritenersi aggiuntive al presente accordo e miravano a produrre un ulteriore risparmio per il bilancio statale.

Pertanto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di addivenire al perfezionamento dell'accordo per il patto di stabilità interno 2007, aveva invitato la Regione a voler rettificare la propria proposta sulla base delle indicazioni sopra formulate.

Nel concordare con quanto richiesto dal MEF, l'Amministrazione regionale, con prot. 76/PRES del 5 marzo 2007, aveva inviato la nuova proposta che prevedeva la diminuzione del complesso delle spese.

In particolare, gli impegni totali programmati per il 2007, da considerare per il patto di stabilità, evidenziavano rispetto all'anno 2005 una diminuzione pari a 1,83%; mentre, i pagamenti complessivi previsti per il 2007 diminuivano rispetto all'anno 2005 del 12,59%. Il volume complessivo dei pagamenti rimaneva programmato per il 2007 nella misura corrispondente al livello dei pagamenti del 2006, cioè 382 milioni di euro.

Dal monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 risultava che gli obiettivi annuali concordati sia negli impegni che nei pagamenti erano stati rispettati dall'Amministrazione regionale: infatti, il volume complessivo programmato dei pagamenti per il 2007 corrispondeva a 382 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati ammontavano ad euro 324.961.880,48. Analogamente per gli impegni, il volume programmato per il 2007 ammontava a 376 milioni di euro, mentre gli impegni registrati nell'anno ammontavano a 375.912.220,97.

Il comma 660 della legge finanziaria 2007 non è stato modificato dalla legge finanziaria 2008 e, pertanto, rimane vigente la specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Viceversa, la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, contenuta nei commi da 676 a 693 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), è stata integrata dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 379 della legge n. 244/2007) che, oltre ad estendere la disciplina ivi contenuta anche all'anno 2010, ha provveduto ad apportare alcune importanti modifiche alle regole del patto per gli enti locali.

Dunque, a differenza del patto di stabilità interno per gli enti locali, che, ridefinito nel 2007, ha assunto come obiettivo il vincolo alla crescita del disavanzo finanziario, il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli anni 2007-2009 continua ad essere basato sul contenimento della spesa, come negli anni precedenti.

L'art.1, comma 385 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) dispone che, a decorrere dall'anno 2008, con l'accordo di cui al comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3.2. Il rispetto del patto di stabilità interno nella Regione

Ai fini della definizione dell'accordo per il patto di stabilità interno per l'anno 2008 e in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate al fine di concordare il livello complessivo delle spese finali, sia in termini di competenza che di cassa, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con nota n. 13/PRES del 29 gennaio 2008 e con nota n. 33/PRES del 12 febbraio 2008, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la proposta di patto di stabilità interno per l'anno 2008.

Con la nota n. 13/PRES, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha proposto gli impegni totali programmati per il 2008 pari ad euro 385.300.000, con un aumento pari al 2,5 per cento (pari a 9 milioni di euro) rispetto alle corrispondenti voci di spesa dell'anno 2007. Mentre, i pagamenti globali previsti per il 2008 da considerare ai fini del patto di stabilità ascendono ad euro 382.000.000 ed evidenziano, rispetto alle corrispondenti voci di spesa dell'anno 2007, un aumento superiore a quello previsto dall'articolo 1, comma 657 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale aumento deriva dal fatto che parte dei pagamenti previsti nell'anno 2007 è stata posticipata all'anno in corso. Trattasi prevalentemente di erogazioni riguardanti interventi in mater di welfare e di finanziamenti destinati a fondi per persone non autosufficienti.

La nuova proposta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, inviata al MEF con nota n. 33/PRES ha previsto il livello degli impegni invariato rispetto all'ammontare precedentemente comunicato, mentre per quanto concerne il livello dei pagamenti si è presunto un lieve aumento contenuto nel limite previsto dall'articolo 1, comma 657 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo i pagamenti globali per il 2008 pari ad euro 391.500.000, con un aumento pari al 2,5 per cento (pari a 9 milioni di euro) rispetto alle corrispondenti voci di spesa dell'anno 2007, calcolate assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0028516 del 31 marzo 2008 ha espresso l'assenso all'accordo sul patto di stabilità interno 2008, in considerazione della nuova proposta della Regione e tenuto conto che le spese complessive, sia in termini di competenza che di cassa, previste dalla stessa, sono in linea con gli obiettivi fissati dalla manovra di finanza pubblica per l'anno 2008.

Nella tabella seguente si espone l'articolazione della nuova proposta del patto di stabilità interno per l'anno 2008.

(milioni di euro)

impegni					
	2005	2006	2007	2008	var.% 2008 su 2007
Tot. spese correnti e in c/capitale	382,6	408,6	375,9	385,3	2,5
a detrarre					
a) spese per la sanità					
b) spese concessione dei crediti					
spese patto di stabilità	382,6	408,6	375,9	385,3	2,5
pagamenti					
	2005	2006	2007	2008	var.% 2008 su 2007
Tot. spese correnti e in c/capitale	437,1	382,1	382,0	391,5	2,5
a detrarre					
a) spese per la sanità					
b) spese concessione dei crediti					
spese patto di stabilità	437,1	382,1	382,0	391,5	2,5

Dalla tabella si evince che sia gli impegni totali che il volume complessivo dei pagamenti programmati per il 2008, da considerare per il patto di stabilità, evidenziano rispetto all'anno 2007 un aumento pari a 2,5 per cento.

Dal monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'esercizio 2008 risulta che gli obiettivi annuali concordati sia negli impegni che nei pagamenti sono stati rispettati dall'Amministrazione regionale: infatti, il volume complessivo programmato dei pagamenti per il 2008 corrispondeva a 391 milioni di euro, mentre i pagamenti effettuati ammontano ad euro 354.767.000. Analogamente per gli impegni, il volume programmato per il 2008 ammontava a 385

milioni di euro, mentre gli impegni registrati nell'anno ammontavano a 378.022.000. Di seguito vengono illustrati i dati del monitoraggio.

(valori espressi in migliaia)

SPESE FINALI	Pagamenti (competenza + residui)
	2008
Totale Titolo 1°	242.453
<i>a detrarre:</i>	
Spese per la sanità	
Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale (art. 1, comma 3, DL n. 16/2005 conv. in legge n. 296/2006)	
Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)	
Spese correnti nette	242.453
Totale Titolo 2°	112.314
<i>a detrarre:</i>	
Spese per la sanità	
Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006)	
Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)	
Spese in conto capitale	112.314
Risultato trimestrale spese finali	354.767
Obiettivo annuale spese finali determinato in sede di accordo	391.000
Differenza tra obiettivo annuale e risultato trimestrale spese finali	36.233

(valori espressi in migliaia)

SPESE FINALI	Impegni
	2008
Totale Titolo 1°	257.530
<i>a detrarre:</i>	
Spese per la sanità	
Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale (art. 1, comma 3, DL n. 16/2005 conv. in legge n. 296/2006)	
Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)	
Spese correnti nette	257.530
Totale Titolo 2°	120.492
<i>a detrarre:</i>	
Spese per la sanità	
Spese per concessione di crediti (comma 658, lettera b, legge n. 296/2006)	
Spese non considerate in sede di accordo (comma 660 legge n. 296/2006)	
Spese in conto capitale	120.492
Risultato trimestrale spese finali	378.022
Obiettivo annuale spese finali determinato in sede di accordo	385.000
Differenza tra obiettivo annuale e risultato trimestrale spese finali	6.978

4. La gestione finanziaria

4.1. Equilibri di bilancio.

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio sia di competenza che di cassa, l'art. 14 della legge regionale n. 10/1991 dispone che nel bilancio di previsione il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, sommato all'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti regolarmente autorizzati, sommato all'eventuale avanzo di consuntivo ed, analogamente, che il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Il comma 3 del citato art. 14 prevede, altresì, che nel bilancio di previsione il totale delle spese correnti e per rimborso prestiti non possa superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli

(tributarie ed extratributarie), con esclusione di quelle derivanti da assegnazioni statali, destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

In applicazione dei commi 1 e 2 del predetto art. 14 si vedano i prospetti riepilogativi di seguito riportati, costruiti con i dati del bilancio di previsione e del rendiconto generale della Regione.

PREVISIONI 2008 competenza		
Totale spese		447.106.000,00
	Disavanzo di consuntivo	-
Totale spese		447.106.000,00
	Mutui e prestiti	-
	Avanzo di consuntivo	446.723.602,56
Totale entrate previste		+ 348.308.000,00
Differenza entrate spese previste		98.798.000,00
Totale a pareggio		447.106.000,00

PREVISIONI 2008 cassa		
Totale spese previste		626.266.800,00
	Saldo di cassa al 31/12/2007	14.154.545,36
Totale entrate previste		606.266.800,00
Differenza entrate spese previste		20.000.000,00
Totale a pareggio		626.266.800,00

In ordine all'applicazione del comma 3 dello stesso art. 14 si leggano i prospetti di seguito riportati:

PREVISIONI 2008 competenza		
Entrate previste Tit. I		322.500.000,00
Entrate previste Tit. II		25.808.000,00
	Entrate per trasfer. c/capitale	0
Totale entrate previste		348.308.000,00
Spese correnti		321.614.000,00
	Spese rimborso prestiti	0
Totale spese previste		321.614.000,00
Differenza entrate spese previste		+ 26.694.000,00

RENDICONTO 2008 competenza		
Entrate accertate Tit. I		376.792.420,04
Entrate accertate Tit. II		17.312.392,95
	Entrate per trasfer. c/capitale	0
Totale entrate accertate		394.104.812,99
Spese correnti impegnate		257.529.804,99
	Spese rimborso prestiti	0
Totale Spese		257.529.804,99
Differenza entrate spese		+ 136.575.008,00

RENDICONTO 2008 cassa		
Totale incassi		348.644.822,63
Totale pagamenti		354.766.726,22
	Saldo di cassa al 31/12/2007	14.154.545,36
Differenza incassi/pagamenti		- 6.121.903,59
	Saldo di cassa al 31/12/2008	8.032.641,77

Secondo quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione regionale, la predisposizione degli equilibri in fase previsionale risulta fortemente condizionata dalle entrate di carattere tributario che non riguardano entrate proprie della Regione ma devoluzione di quote di tributi erariali. Nel corso dell'esercizio, come riferito dalla stessa Amministrazione, sono pervenute le seguenti devoluzioni:

- l'acconto del 1° trimestre delle entrate tributarie per l'anno 2008;
- il saldo delle quote fisse dell'anno 2004;
- la somma sostitutiva dell'Iva sulle importazioni per l'anno 2005;
- l'acconto sul saldo delle quote fisse dell'anno 2005.

A causa dell'andamento così irregolare delle devoluzioni la Regione, nella legge di bilancio n. 6 del 18 dicembre 2007, accerta le entrate tributarie in modo prudenziale ed all'art. 1 della legge viene

fatto riferimento direttamente alle norme vigenti in materia di devoluzione di tributi erariali alla Regione nonché all'annesso stato di previsione (stato di previsione delle entrate). Diversamente, invece, per quanto riguarda la spesa il cui totale generale viene approvato sia in termini di competenza che in termini di cassa.

In generale, la costruzione degli equilibri di competenza e di cassa nel bilancio di previsione fa perno essenzialmente sul ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa. Per l'esercizio considerato le entrate previste ammontavano complessivamente ad euro 348.308.000,00, mentre le spese previste erano pari ad euro 447.106.000,00.

La differenza di euro 98.798.000,00, per arrivare al pareggio di bilancio di competenza, è stata coperta, in fase di previsione, con il ricorso all'avanzo di consuntivo per l'esercizio precedente (2007), il cui ammontare, pari ad euro 446.723.602,56, è stato definitivamente fissato con l'approvazione della legge regionale 29 settembre 2008, n. 10.

Nel corso della gestione il livello degli impegni rispetto agli accertamenti si riduce e questo comporta che dalle risultanze finali il rapporto fra entrate e spese di competenza veda accertamenti totali per euro 394.104.812,99 ed impegni di competenza per euro 378.021.784,99 con un avanzo di competenza pari a euro 16.083.028,00.

4.2. Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi

Previsione delle entrate in conto competenza

Categoria	Previsioni di entrata
II Tributi dello Stato devoluti alla regione	322.500.000,00
Totale Titolo I	322.500.000,00
III Proventi dei servizi pubblici minori	1.312.000,00
IV Proventi dei beni regionali	600.000,00
V Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	4.000.000,00
VII Recuperi, rimborsi e contributi	3.000.000,00
IX Assegnazioni statali per l'esercizio di funzioni delegate	-
X Partite che si compensano nella spesa	16.896.000,00
Totale Titolo II	25.808.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	348.308.000,00

Previsioni delle spese in conto competenza

Categoria	Previsioni di spesa
I Servizi regionali	57.295.000,00
II Personale in servizio	20.830.000,00
III Personale in quiescenza	1.410.000,00
IV Acquisto beni e servizi	11.434.000,00
V Trasferimenti	195.949.000,00
VI Interessi	90.000,00
VII Poste correttive e compensative delle entrate	16.206.000,00
IX Somme non attribuibili	18.400.000,00
X Beni immobili ed opere immobili	9.600.000,00
XI Trasferimenti	106.812.000,00
XV Somme non attribuibili	5.000.000,00
XVI Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	4.080.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	447.106.000,00

Le previsioni in conto competenza, come già riportato sopra, recano entrate per euro 348.308.000,00 e spese per euro 447.106.000,00. Al divario pari a euro 98.798.000,00 si è provveduto con il ricorso all'avanzo dell'esercizio precedente.

La legge di bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno ed il pagamento delle spese così come riportate rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese. Per quanto riguarda queste ultime, l'art. 2 della legge regionale 18

dicembre 2007 n. 6 ne ha approvato il totale generale in termini di competenza per euro 447.106.000,00 ed in termini di cassa per euro 626.266.800,00.

Per quanto riguarda i fondi di riserva, di cui all'art. 4 della legge di bilancio, l'importo del fondo per spese obbligatorie e d'ordine, riguardanti le voci elencate in apposito allegato allo stato di previsione della spesa, e per le quali è concessa alla Giunta la facoltà di cui all'art. 17³ della legge regionale n. 10/1991, è previsto in euro 6.000.000,00. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 18⁴ della citata legge di contabilità regionale è fissato in euro 8.000.000,00. Infine, l'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa, di cui al successivo art. 19⁵ della predetta legge, risulta fissato in euro 3.000.000,00.

La finanziaria regionale, la cui disciplina è fissata dall'art. 27 della legge di contabilità regionale⁶, per l'esercizio considerato è stata adottata con legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 che contiene, tra l'altro: all'art. 1 disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione al fine del contenimento della spesa per le società pubbliche di cui all'art. 1, comma 730, della legge n. 296/2006; all'art. 2 modifiche alla legge regionale n. 19/1993 concernente "l'Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa" al cui onere, valutato nella misura massima annua di euro 445.090,00, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1985 del bilancio 2008; all'art. 4 interpretazione di alcuni passaggi della normativa regionale che concerne il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

Per l'esercizio 2008 come per l'anno precedente non vi è stato provvedimento di assestamento.

Come previsto dall'art. 14 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, che autorizza la Giunta regionale ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio derivanti dall'approvazione di leggi regionali nei limiti dello stanziamento dei fondi destinati per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative approvate con legge di bilancio, nel corso dell'esercizio sono intervenute delle variazioni della spesa del bilancio di previsione, per un onere complessivo di euro 1.000.000 - sia in termini di competenza che di cassa, per la copertura degli oneri previsti dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 "Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale". Tale variazione di spesa, approvata con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 2008, n. 192, ha comportato un aumento dello stanziamento del capitolo 1957 "Interventi per il progetto del welfare" con la relativa diminuzione del capitolo 670 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

³ Art. 17 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine". Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza che tra quelli di cassa, un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione è annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione. Il prelievo dal predetto fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

⁴ Art. 18 "Fondo di riserva per spese impreviste" allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui all'art. 17 e che comunque non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità viene iscritto nello stato di previsione della spesa sia per gli stanziamenti di competenza che di cassa un fondo di riserva per le spese impreviste la cui dotazione viene annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione.

⁵ Art. 19 "Fondo di riserva del bilancio di cassa". Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

⁶ L'art. 27 della L.R. n. 10/1991 recita: "Al fine di adeguare le spese di bilancio della Regione agli obiettivi generali individuati nell'ambito del programma pluriennale e per la realizzare l'equilibrio del bilancio prescritto dall'art. 14, la Giunta può presentare al Consiglio, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possano operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio".

Come già accaduto nell'esercizio precedente, anche in quello considerato, sono stati istituiti, in forza di quanto previsto dall'art. 8⁷ della legge regionale 18 dicembre 2007 n. 6, alcuni capitoli aggiuntivi allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 2008. Tale istituzione, da attuarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale⁸, della quale deve essere dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale, si motiva con l'intenzione di cancellare dalla competenza del bilancio regionale i capitoli di spesa per i quali l'Amministrazione non ha più competenza e le somme residue relative è previsto che transitino nei nuovi capitoli. All'istituzione dei nuovi capitoli per l'esercizio 2008 si è provveduto con Decreto del Presidente della Regione 24 gennaio 2008, n. 1/A. Dalla lettura del provvedimento si può ricavare che:

I capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio 2008 per spese correnti ed in conto capitale sono: n. 5050 "retribuzioni lorde per il personale amministrativo dei giudici di pace"; n. 5052 "contributi per il personale a carico dell'Ente"; n. 5053 "rimborsi spese per il personale comandato"; n. 5056 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi"; n. 5543 "spese per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace"; n. 6990 "Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica"; n. 7130 "spese per la formazione del nuovo catasto numerico fondiario"; il n. 7135 "spese per l'acquisto del centro di calcolo e di attrezzature EDP"; ed infine il n. 7210 "partecipazioni a Informatica Trentino S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A".

Come già osservato nelle relazioni che accompagnavano i rendiconti degli ultimi due esercizi, la terminologia utilizzata per individuare i capitoli in questione è tale da far ritenere che gli stessi siano di nuova creazione e che si vadano effettivamente ad aggiungere al novero dei capitoli già esistenti. In effetti, invece, si tratta di capitoli già in essere nel bilancio regionale e che sono stati riclassificati, subendo una modifica nella numerazione, il che ha comportato una loro riallocazione all'interno della struttura stessa del documento contabile. Si tratta, quindi, di una serie di capitoli che vanno a costituire, in qualche misura, una sorta di gestione stralcio che, proprio per la sua natura transitoria di fenomeno gestorio destinato ad estinguersi, ricevono in tal modo una maggiore visibilità.

Nella tabella di seguito riportata si elencano le risultanze dal rendiconto generale della Regione dei capitoli aggiunti, relativamente alla gestione residui e della cassa.

RESIDUI - spese

numerazione cap.2007	Residui al 31.12.2007	numerazione cap.2008	Previsione residui	Pagamenti	Economie	Residui al 31.12.2008
5050	567.079,25	5050	567.079,25	-	567.079,25	-
5052	74.604,20	5052	74.604,20	-	74.604,20	-
5053	87.623,50	5053	87.623,50	.	87.623,50	-
5056	48.444,85	5056	48.444,85	-	48.444,85	-
5543	39.976,84	5543	39.976,84	13.019,12	26.957,72	-
1990	8.000.000,00	6990	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
7130	309.384,82	7130	309.384,82	-	24.661,54	284.723,28
7135	38.900,91	7135	38.900,91	37.897,16	1.003,75	-
7210	501.271,00	7210	501.271,00	196.940,00	304.331,00	-
TOTALI	9.667.285,37		9.667.285,37	247.856,28	1.134.705,81	8.284.723,28

Occorre precisare, al proposito, che i capitoli elencati nella tabella sopra riportata sono in parte gli stessi che risultavano dal rendiconto dell'esercizio 2007 già in qualità di capitoli aggiuntivi, e che per questi capitoli che riportavano residui nell'esercizio 2008 è stata verificata la sussistenza dei

⁷ "Comma 1: Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma; comma 2: dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di approvazione del rendiconto generale."

⁸ Deliberazione n. 8 del 22 gennaio 2008.